UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

CAUSE RIUNITE RG C.F.A. n. 9/2026, 10/2026,

11/2026 e 12/2026

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 ottobre 2026, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Paola Di Vincenzo	Presidente
Avv. Michele Girardi	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nei procedimenti riuniti instaurati con reclami presentati in data 24 luglio 2026 dal Gen. Antonino Troia, in data 7.9.2026 dal Sig. Salvatore Tambuzzo e in data 8.9.2026 dai Siggri. Antonio Gelfo e Simone Filippone, avverso la decisione del Tribunale Federale pubblicata il 24.7.2026 nel procedimento R.G.T.F. 14/2025, con la quale il Tribunale Federale ha comminato al Gen. Antonino Troia la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 2 mesi 9; al Sig. Salvatore Tambuzzo la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi 11; al Sig. Antonio Gelfo la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5; al Sig. Simone Filippone la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5.

FATTO

1 – In data 10 novembre 2025 il Procuratore Federale disponeva d'ufficio l'apertura del procedimento n. 23/25 R.G. PF iscritto a carico del tesserato Antonino Troia imputando a questi di aver addebitato alla Sezione TSN di Palermo le spese di avvio di un reclamo alla Corte di Appello Federale avverso la decisione resa dal Tribunale Federale il 19 giugno 2025 nell'ambito del procedimento n. 14/25 R.G. TF,e di un ricorso al Collegio di Garanzia del C.O.N.I. avverso la decisione della Corte di Appello Federale del 15 ottobre 2025 resa nel procedimento n. 13/25 R.G. CAF.

2 – In data 11 novembre 2025 il Procuratore Federale disponeva l'apertura del procedimento n. 24/25 R.G. PF a seguito della ricezione il 10 novembre 2025, di un esposto presentato dalla tesserata Manuela Oggero Viale la quale riferiva di aver ricevuto una lettera anonima contenente la stampa di una chat/gruppo

WhatsApp denominata “Istruttori/Direttori/Assistenti di tiro 2025” ed in particolare di un messaggio datato 13 ottobre 2025 postato da Antonino TROIA dal contenuto lesivo dell’immagine della U.I.T.S. e dell’onorabilità dei suoi Organi.

3 – In data 17 novembre 2025 il Procuratore Federale, a seguito dell’intervenuta archiviazione del procedimento n. 18/25 RG PF instauratosi su esposto a firma di Salvatore Tambuzzo, all’epoca dei fatti Presidente facente funzioni della Sezione TSN di Palermo, con il quale questi segnalava all’Organo Inquirente fatti a rilevanza disciplinare a carico di un tesserato, consistiti in un’aggressione fisica da parte del tesserato Giovanni Piazzese in danno del tesserato Simone Filippone, disponeva l’apertura d’ufficio del procedimento n. 26/25 R.G. PF, a carico di Salvatore Tambuzzo e Simone Filippone i quali avrebbero reso dichiarazioni non veritiere e contrastanti tra loro al solo fine di escludere Giovanni Piazzese dalla Sezione TSN di Palermo.

4 – Le indagini si svolgevano attraverso le audizioni di tesserati, l’acquisizione di fascicoli di indagine afferenti altri procedimenti disciplinari connessi alle vicende e di documenti dalla Sezione TSN.

5 – All’esito delle indagini svolte, la Procura Nazionale dello Sport provvedeva a deferire, con incolpazioni di varia natura i tesserati Antonino Troia, Salvatore Tambuzzo, Giorgio Cuccia, Simone Filippone, Antonio Gelfo, Massimo Lupo, Paolo Luparello, Giorgio Aurelio Sulli e Francesco Ferranti.

6 – In particolare, in primo luogo ad Antonino Troia, Salvatore Tambuzzo, Giorgio Cuccia, Antonio Gelfo e Massimo Lupo veniva imputato di aver, nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso o comunque in concorso tra loro quali componenti il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, posto in essere una condotta persecutoria ai danni dei tesserati Alessi, Oggero Viale e Piazzese, nonché violato la sospensione da ogni attività sportiva e sociale comminata al TROIA, con conseguente violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I (CCS) e art. 5 Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S. (R.G.S.), ciò costituendo altresì una forma di abuso psicologico in quanto volta a determinare l’esclusione dei predetti dalle attività sociali ed art. 3, 4, 5 del Regolamento Safeguarding U.I.T.S., con le aggravanti di cui all’art. 10 n. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti) e *lett. h)* (per aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa; quanto alla posizione del TROIA, con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia.

.

7 – al solo Antonino Troia veniva imputato di aver inviato un messaggio WhatsApp dal contenuto intimidatorio al tesserato Pasquale Piraino, da quest'ultimo trasmesso alla Procura Federale, con violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I e 5 Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., con le aggravanti di cui all'art. 10 n. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti) e *lett. h)* (per aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa, con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia.

8 – a Simone Filippone, Salvatore Tambuzzo e Paolo Luparello veniva imputato di aver reso dichiarazioni mendaci al Procuratore Federale nel corso delle indagini afferenti il procedimento n. 18/25 R.G. P.F., con violazione per tutti degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza), 12 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I in ordine alla violazione del dovere di collaborazione con gli Organi di Giustizia, nonché per i soli Luparello e Tambuzzo anche dell'art. 40 R.G.S. U.I.T.S., con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni di teste del colpevole, *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti), *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra.

9 – In secondo luogo, ad Antonino Troia veniva imputato di aver inviato in data 13 ottobre 2025 nel gruppo WhatsApp "Istruttori/Direttori/Assistenti di tiro 2025" un messaggio lesivo dell'immagine della UITS e dei suoi organi con violazione degli artt. 7 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. e 5 c.1 *lett. f)* R.G.S. U.I.T.S. (divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione, dell'immagine della U.I.T.S., del prestigio, della dignità e della onorabilità degli Organi di Giustizia federali, nonché degli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. e 5 c. 1 *lett. a)* R.G.S. U.I.T.S. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza), con le di cui all'art. 10 n. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti), *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra), con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia.

10 – In terzo luogo, a Salvatore Tambuzzo e Giorgio Aurelio Sulli veniva imputato di aver, durante la riunione

del Consiglio Direttivo del 4 luglio 2025, nella qualità rispettivamente di Presidente e Segretario della riunione, redatto il relativo verbale in maniera non veritiera attestando la presenza in video chiamata dei soci Avv.ti Antonino Gattuso e Claudio Alongi (che negavano di avervi preso parte) e omettendo di verbalizzare la presenza da remoto di Antonino Troia, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza) e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti), *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra).

11- a Salvatore Tambuzzo, Giorgio Cuccia e Antonio Gelfo, veniva imputato di non aver, rispettivamente quali Presidente della riunione il primo, partecipanti e Consiglieri gli ultimi due, impedito ad Antonio Troia, all'epoca dei fatti sanzionato con sospensione da ogni attività sociale e sportiva, di prendere parte alla riunione del Consiglio Direttivo o in ogni caso di aver comunicato a costui i contenuti della riunione stessa, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza) e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti), *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra).

12 – ad Antonino Troia veniva imputato di aver partecipato alla predetta riunione e svolto attività di ingerenza, sebbene alla data del 4 luglio 2025 fosse sospeso da ogni attività sociale e sportiva, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza) e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole) ,*lett. d)* (per aver agito per motivi abietti), *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra) e con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia.

13 – In quarto luogo, ad Antonino Troia e Salvatore Tambuzzo, quest'ultimo quale Presidente facente funzioni della Sezione TSN di Palermo, veniva imputato di aver distratto fondi sezionali a vantaggio e per finalità personali del Troia stesso, anche in violazione dell'art. 8 c. 2 D. Lvo 36/21 modificato dall'art. 3 D.Lvo 163/22, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I., anche in ragione del conflitto di interessi, e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri

derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole) e *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra), per il solo Antonino TROIA con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia.

14 – ad Antonio Gelfo veniva imputato di aver ostacolato l'esibizione dei documenti bancari della Sezione TSN di Palermo richiesti dalla Procura Federale, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I., anche in ragione del conflitto di interessi, nonché art. 12 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I., in violazione del dovere di collaborazione con gli Organi di Giustizia sportiva e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole) e *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra).

15- Infine, ad Antonino Troia, Francesco Ferranti, Antonio Gelfo, Salvatore Tambuzzo e Giorgio Cuccia veniva imputato di avere il primo continuato a gestire di fatto la Sezione TSN di Palermo, nonostante la sospensione da ogni attività sociale e sportiva comminata dagli Organi di giustizia sportiva, gli altri consentito o comunque accettato che Antonino Troia continuasse a partecipare e amministrare in maniera fattiva la Sezione stessa, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) e 44 R.G.S. U.I.T.S., nonché degli artt. 1 e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti), e *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra).

16- Il Tribunale Federale, all'esito del procedimento R.G.T.F. n. 14/2026, per la parte che qui interessa, ha così statuito:«[…] *dichiara:* ***Troia Antonino*** *responsabile delle violazioni disciplinari a lui ascritte ai capi A) – B) – C) – D) – E), avvinti dal vincolo della continuazione, ritenute sussistenti le contestate circostanze aggravanti - esclusa la contestata recidiva - e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 2 mesi 9;* ***Tambuzzo Salvatore*** *responsabile delle violazioni disciplinari a lui ascritte ai capi A) – C) – D) – E), avvinti dal vincolo della continuazione, ritenute sussistenti le contestate circostanze aggravanti, per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e*

sociale per la durata di mesi 11;[…] ***Gelfo Antonio*** *responsabile delle violazioni disciplinari a lui ascritte ai capi A) – C) – E), avvinti dal vincolo della continuazione, ritenute sussistenti le contestate circostanze aggravanti e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5****; Filippone Simone*** *responsabile della violazione disciplinare a lui ascritta al capo A), e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5* […]».

16 – Avverso la predetta decisione hanno presentato reclamo, con separati atti, Antonino Troia, Salvatore Tambuzzo, Antonio Gelfo e Simone Filippone.

17 – La Corte d'Appello Federale fissava, per la discussione, l'udienza del 20.10.2026;

18 – Prima della suddetta udienza, sia la Procura Nazionale dello Sport che i reclamanti depositavano memorie difensive.

19 – All'udienza del 20.10.2026, la Corte, rilevato che tutti i reclami erano stati proposti avverso la medesima decisione, procedeva, preliminarmente, alla riunione degli stessi ex art. 35 comma 5 del Regolamento di Giustizia UITS e, dopo aver assunto le dichiarazioni dei procuratori delle parti, procedeva all'audizione del Gen. Antonino Troia che ne aveva fatto richiesta. All'esito, la Corte si riuniva in camera di consiglio e, con provvedimento di pari data, decideva di riservare la decisione sulle istanze cautelari e sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione unitamente al merito della causa, rigettava le istanze istruttorie in quanto inammissibili in ragione della loro tardività e genericità, e rinviava la causa, per la decisione, all'udienza del 26.10.2026, da tenersi nella forma della trattazione scritta, con termine per note contenenti le sole istanze e conclusioni sino alle 10 del giorno d'udienza.

20 – entro il termine suddetto, sia la Procura che i reclamanti depositavano le rispettive note di trattazione scritta. All'esito, la Corte si riservava la decisione.

MOTIVI

I motivi posti alla base dei reclami contengono eccezioni in parte comuni a tutti o ad alcuni dei reclamanti, in parte relativi alle singole posizioni personali di ciascuno di essi.

In un'ottica di trattazione organica degli argomenti oggetto dei reclami, si procederà dapprima all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dai reclamati per poi passare all'esame delle ulteriori eccezioni di merito raggruppate per argomento.

1.

In primo luogo, tutti i reclamanti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, in quanto le condotte a essi contestate non sarebbero riconducibili all'ambito sportivo disciplinare né a norme che regolano la vita della Sezione e della Federazione, di tal che la giurisdizione spetterebbe al Giudice ordinario. Occorre, pertanto, valutare se sussista o meno la giurisdizione di codesta Corte a decidere la presente controversia.

L'art. 2 della legge 280/2003 dispone che «[…] *è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo* […]».

L'art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia UITS prevede che «*Gli affiliati e i tesserati all'UITS hanno l'onere di adire esclusivamente gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003 n. 220 convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280* […]».

A sua volta, l'art. 67 dello Statuto UITS dispone che «*Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l'adozione delle misure di cui all'articolo 68: a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all'UITS, delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione TSN di appartenenza, e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell'UITS, nonché del principio di correttezza e lealtà […]; d) l'esternazione, da parte dei tesserati all'UITS, di dichiarazioni scritte o orali, lesive dell'immagine dell'Unione o del prestigio, dignità e onorabilità degli organi della stessa […]».*

L'art. 33 comma 1 dello Statuto UITS prevede che *«Il Tribunale Federale è organo giudicante collegiale di primo grado, competente in materia di infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e dai tesserati all'UITS».*

Il successivo art. 34 comma 3 dello Statuto UITS dispone che «*La Corte Federale d'Appello è organo giudicante collegiale di secondo e ultimo grado, competente sulle impugnazioni proposte per infrazioni disciplinari avverso le decisioni del Tribunale Federale*».

Analoghe disposizioni si rinvengono altresì negli artt. 5 comma 1 lett. a) e f), e 33 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia UITS.

Sulla scorta del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, sussiste la giurisdizione degli Organi di Giustizia UITS a decidere la presente controversia.

Le condotte contestate, infatti, considerate sia individualmente (inosservanza di decisioni degli Organi di Giustizia, dichiarazioni non veritiere rese alla Procura Federale, esercizio di indebite pressioni sui componenti

della Sezione, invio di messaggi recanti offese alla UITS e ai suoi Organi istituzionali, utilizzo di risorse proprie della Sezione per il pagamento di spese personali di giustizia) sia nel loro insieme ovvero con riguardo agli effetti che le stesse avrebbero auspicalmente dovuto produrre (esclusione di alcuni soci dal sodalizio associativo, lesione dell'immagine della UITS e dei suoi Organi di giustizia) concretano infrazioni disciplinari ai sensi dell'art. 67 dello Statuto UITS e sono sanzionabili ex art. 68 del medesimo Statuto.

Del resto, anche la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (cc.dd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. Pertanto «*ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie* […] *disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo* […]» (Cass. civ., SS.UU., 7.5.2021, n. 12149).

Ne consegue, pertanto, la correttezza della decisione del Tribunale.

1.1

Antonino Troia ha, inoltre, eccepito l'inutilizzabilità degli atti di indagine in quanto le stesse sarebbero state condotte oltre il termine massimo di 40 giorni a suo dire previsto dall'art. 47 del Codice della Giustizia Sportina del Coni, norma gerarchicamente superiore al Regolamento.

Il Tribunale aveva già vagliato l'eccezione ravvisando la tempestività dell'attività di indagine svolta dalla Procura.

Il reclamo proposto da Antonino Troia non ha apportato elementi nuovi rispetto a quanto già deciso dal Tribunale.

Soltanto nella memoria precedente l'udienza del 20.10.2026, il reclamato ha dedotto per la prima volta che le proroghe d'indagine relative ai procedimenti disciplinari aperti a suo carico sarebbero state richieste dopo la scadenza del termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni dispone al comma 3 che «*La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore*

Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni […]».

Con riguardo al procedimento disciplinare 23/2025 l'iscrizione nel registro è avvenuta il 10.11.2025 e la richiesta di proroga è stata avanzata il 15.11.2025.

Con riguardo al procedimento disciplinare 24/205, l'iscrizione nel registro è avvenuta l'11.11.2025 e la richiesta di proroga è stata avanzata il 15.12.2025.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il reclamo è infondato.

1.2

Sotto un diverso profilo, Antonino Troia ha eccepito l'inutilizzabilità dei verbali di audizione in quanto redatti con l'assistenza di una collaboratrice del Procuratore federale la quale non sarebbe stata previamente autorizzata e non avrebbe sottoscritto i verbali stessi, in asserita violazione dell'art. 30 comma 6 Statuto UITS e 57 comma 1 Statuto Sezioni UITS.

L'art. 30 comma 6 dello Statuto UITS prevede che per tutto quanto non previsto nello Statuto, nel Regolamento di attuazione e nel Regolamento di giustizia, trovano applicazione i principi del diritto processuale civile, penale e amministrativo.

Nello Statuto delle Sezioni UITS non è contemplato l'art. 57. Presumibilmente, il reclamante ha inteso riferirsi all'art. 54 comma 1 a mente del quale per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto e Regolamenti UITS, alle direttive del Coni e alle norme di legge in materia.

Dopo tale generico richiamo, tuttavia, non ha specificato quali sarebbero le norme di legge che si assumono violate anche in considerazione della circostanza che l'art. 31 dello Statuto UITS prevede che il Procuratore federale, nell'esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle indagini possa avvalersi di eventuali collaboratori.

Né, al riguardo, appare utile il richiamo operato dal reclamante nella propria memoria agli artt. 39 e 41 dello Statuto Sezioni UITS che disciplinano situazioni non attinenti al caso di specie.

Il motivo di reclamo, pertanto, appare generico e infondato.

1.3

Da ultimo, Antonino Troia ha eccepito la violazione dell'art. 30 comma 4 del Regolamento di Giustizia UITS, che vieta alla Procura federale di esercitare l'azione sulla base di sole denunce anonime, con riferimento alla contestazione di cui al capo B) del deferimento.

Nel caso di specie, tuttavia, l'azione del Procuratore non ha avuto origine da una denuncia anonima, bensì dall'esposto firmato dalla tesserata Manuela Oggero Viale il 10 novembre 2025, la quale aveva denunciato di aver ricevuto una lettera anonima contenente la stampa di una chat/gruppo WhatsApp denominata

"Istruttori/Direttori/Assistenti di tiro 2025" ed in particolare di un messaggio datato 13 ottobre 2025 postato da Antonino Troia dal contenuto lesivo dell'immagine della U.I.T.S. e dell'onorabilità dei suoi Organi.

Il motivo di reclamo, pertanto, non può essere accolto.

2.

Esaurita la trattazione delle eccezioni preliminari, passando al merito dei reclami, in primo luogo Antonino Troia e Salvatore Tambuzzo, nei rispettivi reclami, hanno eccepito una lesione del diritto di difesa, il primo in quanto il Tribunale gli avrebbe impedito di esercitare il proprio diritto a rendere dichiarazioni e a prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale, il secondo in quanto il Tribunale avrebbe rigettato le istanze istruttorie dallo stesso formulate all'udienza del 30.6.2026, senza motivare al riguardo.

Con riguardo al primo profilo, dal verbale del 30.6.2026, risulta che il difensore di Antonino Troia abbia chiesto l'audizione del suo assistito senza che, tuttavia, questi abbia poi preso la parola.

Risulta, altresì, che anteriormente all'udienza del 30.6.2026, Antonino Troia abbia depositato una memoria a sua firma di 18 pagine con 22 allegati.

Ad ogni modo, lo stesso reclamante, all'udienza svoltasi innanzi a codesta Corte il 20.10.2026, ha avuto la possibilità di prendere la parola e di esporre le proprie argomentazioni, esaurendo gli argomenti che avrebbe voluto esporre innanzi al Tribunale Federale.

Per quanto riguarda le deduzioni di merito, pur prendendo atto delle dichiarazioni del reclamato, il Collegio non le ritiene rilevanti ai fini del decidere.

Con riguardo alle deduzioni istruttorie, occorre rilevare quanto segue.

Nelle memorie depositate prima dell'udienza del 30.6.2025 nessuna delle parti formulava istanze istruttorie.

All'udienza del 30.6.2026, il difensore di Salvatore Tamburro chiedeva l'audizione dei Sigg.ri Michele Ruggiano, Salvatore Troia, Vincenzo Farina, Gianfranco Cuccia, ed Enrico Martinez.

Il difensore di Antonino Troia indicava quali testimoni «*Farina, Studiale, Cassetta, Ruggiano, Cara, Mercurio, Troia Salvatore, Cuccia Gianfranco, Liga, Martines, Davì, Chiacchio e Stefanini*».

Nel proprio reclamo, Antonino Troia ha eccepito unicamente la lesione del diritto di difesa per non essere stato audito nel corso del giudizio di primo grado, senza alcun riferimento alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in occasione dell'udienza del 30.6.2026 innanzi al Tribunale federale, la cui richiesta, peraltro, non è stata reiterata nel reclamo.

Soltanto nella memoria precedente l'udienza del 20.10.2026 Antonino Troia ha chiesto per la prima volta l'audizione del Dr. Remo Tagliacozzo al fine di «*Richiedere per quale ragione nel verbale del 01.10.2025, lo stesso dichiara di essere e si sottoscrive quale Segretario Federale, incarico inesistente nella Segreteria generale UITS*» nonché dei Sigg.ri «*Stefanini Luca (per il colloquio intercorso con lo scrivente sulla sospensione irrogata) nonché dei Soci Studiale Bartolo, Martines Enrico, Ruggiano Michele, Cassetta Silvestro, Mercurio*

Giulio, Farina Vincenzo, Mercurio Giuseppe, Liga Girolamo, Mantegna Saverio, Guccia Gianfranco (al fine di fornire chiarimenti sulla lettera di richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria ex art.24 del CC; sullo sviluppo della stessa Assemblea Straordinaria; sulla richiesta di compilazione del questionario relativo al corso per Istruttori svoltosi nel febbraio2024; sull'incontro tenuto tra i soci Alessi Antonino, Oggero Emanuela, Piazzese Giovanni, Montalbano Paolo; sull'intervento tenuto dal sig. Lupo Massimo durante una pausa dell'Assemblea elettiva tenutasi nell'aprile 2024)».

Nella memoria di cui sopra veniva, altresì, richiesto l'ingresso di una CTU e un ordine di esibizione, senza indicazione del destinatario della richiesta, di alcuni documenti.

Inoltre, in occasione dell'udienza del 20.10.2026, Antonino Troia chiedeva "per la prima volta" l'audizione dei Sigg.ri Federico Tosi, Remo Tagliacozzo (presumibilmente su circostanze diverse da quelle riportate nella memoria) e Fabio Pennisi.

Nel proprio reclamo, Salvatore Tambuzzo eccepiva la lesione del diritto di difesa per non aver il Tribunale ammesso i mezzi istruttori richiesti, senza, tuttavia, reiterare le istanze istruttorie anche in appello.

L'art. 34 lett. lett. c) del Regolamento di Giustizia UITS prevede che, entro i 3 giorni precedenti l'udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato, la Procura federale e gli interessati possono depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

L'art. 2 del medesimo Regolamento al comma 7 prevede che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile.

Le istanze istruttorie svolte in primo grado, oltre a essere state richieste oltre il termine previsto dalla norma sopra richiamata, sono connotate da un evidente carattere di genericità, concretandosi nella proposizione di una mera lista di testimoni (alcuni, peraltro, con l'indicazione solo parziale delle relative generalità) senza l'indicazione delle circostanze sulle quali essi avrebbero dovuto essere sentiti, e, pertanto, devono ritenersi inammissibili.

Nessuna lesione del diritto di difesa, pertanto, può dirsi concretata nel caso di specie.

Allo stesso modo, le istanze istruttorie formulate in questa sede da Antonino Troia, oltre a essere inammissibili perché per lo più formulate per la prima volta soltanto nel presente grado di giudizio, scontano il medesimo carattere di genericità di quelle formulate (tardivamente) in primo grado, essendo soltanto accennate le circostanze sulle quali i testi dovrebbero essere sentiti e impendendo, quindi, alla Corte ogni valutazione in ordine alla loro rilevanza.

Se è vero che il Collegio ha la facoltà di rinnovare l'assunzione delle prove espletate in primo grado o di assumere nuove prove, è altrettanto vero che esso dev'essere posto nella condizione di valutare l'opportunità dell'ammissione o meno delle prove e che tale facoltà non può supplire all'onere posto a carico delle parti.

3.

Mutuando l'ordine già seguito dalla Procura nell'atto di deferimento e dal Tribunale nella propria decisione, con riguardo, innanzitutto al capo A) della decisione impugnata, Antonino Troia ha eccepito l'assenza di prova della condotta persecutoria ai danni dei tesserati Alessi, Oggero Viale e Piazzese in quanto il Tribunale si sarebbe basato esclusivamente sulle dichiarazioni di questi ultimi omettendo di valutare che la somministrazione del questionario da parte di Antonino Troia era astrattamente legittima in quanto rientrante tra i poteri di cui all'art. 45 comma 3 dello Statuto delle Sezioni; che il reclamante aveva sempre negato di aver esercitato pressioni coercitive e che nessuno dei 69 soci che hanno votato l'esclusione in assemblea dei menzionati tesserati è stato deferito.

Salvatore Tambuzzo ha eccepito l'assenza di prova in ordine alla condotta persecutoria da questi tenuta nei confronti dei citati tesserati in quanto gli esposti dallo stesso presentati contro i tesserati Oggero Viale, Piazzese e Alessi sono stati da questi presentati previa approvazione del consiglio direttivo

In primo luogo, va osservato che l'art. 45 comma 3 dello Statuto delle Sezioni prevede soltanto la possibilità per il Presidente di revocare la nomina di un Direttore, Istruttore o Commissario di tiro nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario.

La valutazione del Tribunale in ordine all'astratta legittimità della sottoposizione del questionario agli Istruttori va intesa nel senso che tra gli strumenti utilizzabili dal Presidente di Sezione per valutare la permanenza o meno del rapporto di fiducia con un Istruttore poteva ritenersi astrattamente ammissibile anche la richiesta di compilazione di un questionario agli altri Istruttori.

Ciò che, invece, non può essere considerato legittimo sono la prefigurazione di un obbligo di rispondere sulla scorta di una presunta richiesta del Procuratore federale che, però, non imponeva alcun obbligo ai tesserati, le pressioni subite dai tre tesserati per forzare la compilazione del questionario, le misure messe in atto per emarginare e poi escludere i tesserati "dissenzienti" dalla Sezione.

La decisione del Tribunale non si è fondata unicamente sulle dichiarazioni rese dai tre tesserati bensì anche sui documenti e sulle ulteriori testimonianze acquisite nel corso delle indagini (corrispondenza telematica, testimonianza dell'Avv. Gattuso, esposti e delibera di esclusione).

Tutti gli elementi di cui sopra, complessivamente considerati, hanno correttamente fatto propendente il Tribunale per la decisione assunta.

La corrispondenza telematica depositata solo in questa sede dal reclamato documenta un singolo scambio e non può essere considerata sufficiente a smentire l'impianto accusatorio.

Allo stesso modo, la circostanza che i 69 soci che hanno votato a favore dell'esclusione dei tesserati Oggero Viale, Alessi e Piazzese non siano stati deferiti è irrilevante nel caso di specie.

La Giustizia sportiva non può entrare nel merito delle decisioni di voto di ogni singolo socio. Può, invece,

valutare la legittimità o meno della deliberazione collegiale assunta in Assemblea. Accertamento che gli Organi di Giustizia UITS hanno già effettuato in altro e separato procedimento, concludendo per l'illegittimità della deliberazione assunta.

Con riguardo, invece, alla posizione di Salvatore Tambuzzo, la mera eccezione di non aver agito individualmente ma previa approvazione del consiglio direttivo non lo esime da responsabilità.

L'imputazione nei suoi confronti non era autonoma bensì «*per aver, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso o comunque in concorso tra loro quali componenti il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, posto in essere una condotta persecutoria ai danni dei tesserati Alessi, Oggero Viale e Piazzese*».

Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione del Tribunale appare esente da censure.

3.1

Con riguardo al messaggio inviato all' Ing. Pasquale Piraino in data 8.11.2025 da Antonino Troia, quest'ultimo ha censurato la decisione del Tribunale in quanto a suo dire non avrebbe tenuto conto della dichiarazione dello stesso Piraino, il quale avrebbe dichiarato di non aver percepito il messaggio come una minaccia e del tenore complessivo del messaggio, che il reclamante ha chiarito essere finalizzato a "mantenere elevato il livello di tensione morale" nella Sezione.

Entrambe le eccezioni non possono essere condivise, considerato per un verso il contesto in cui quel messaggio è stato inviato, per altro verso il tenore dello stesso.

Tale messaggio, infatti, è stato inviato pochi giorni prima dell'assemblea straordinaria del 16.11.2025 (nella quale si sarebbe dovuto decidere sull'esclusione dei soci Alessi, Oggero Viale e Piazzese) e a seguito di una richiesta da parte di un altro tesserato di visionare i documenti depositati presso la Sezione.

D'altro canto, il tenore del messaggio non lascia spazio a interpretazioni diverse da quella del Tribunale, ciò a prescindere dal fatto che il contenuto del messaggio non riguardasse direttamente il destinatario o che quest'ultimo non l'abbia soggettivamente percepito come una minaccia nei suoi confronti.

N', d'altronde, l'utilizzo di espressioni quali "pugnalate alla schiena, "tradimento", "pena di morte", "fucilazione alla schiena con occhi bendati" possono ritenersi compatibili con la mera finalità di "mantenere elevato il livello di tensione morale" nella Sezione.

Anche su questo punto, pertanto, si ritiene di confermare la decisione del Tribunale.

3.2

Con riguardo alle dichiarazioni rese da Simone Filippone e Salvatore Tambuzzo nell'ambito del procedimento disciplinare 18/2025, si evidenzia quanto segue.

Simone Filippone ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto come non veritiera l'affermazione di questi di essere rimasto a casa e non aver potuto frequentare la Sezione per una settimana dopo il dedotto alterco con Giovanni Piazzese.

In particolare, a detta del reclamato, le espressioni utilizzate costituivano una mera formula approssimativa riferita alle conseguenze dell'episodio e non una ricostruzione analitico-cronologica dell'evento.

A parere del Collegio, invece, la precisazione di essere rimasto a casa e non aver potuto frequentare la Sezione per la settimana successiva al dedotto evento, smentita dai documenti acquisiti dalla Procura presso la Sezione, era rivolta proprio a enfatizzare la gravità della condotta addebitata a Giovanni Piazzese e le conseguenze asseritamente subite del reclamato.

Con riguardo, invece, alla posizione di Salvatore Tambuzzo, il Tribunale concludeva che «*non v'è dubbio alcuno che le dichiarazioni rese alla Procura Federale siano non soltanto non conformi al vero ma anche in netto contrasto con la ricostruzione di fatti operata dal FILIPPONE stesso. Infatti il TAMBUZZO, sentito dall'Inquirente in data 9 ottobre 2025, descriveva di aver assistito personalmente all'aggressione ai danni di FILIPPONE, descrivendo con dovizia di particolari quanto accaduto in prossimità delle linee di tiro ed affermando che* "Filippone si alza e si mettono testa a testa. Filippone risponde 'sei tu che devi stare attento!' Piazzese: 'perché, cosa ti ho fatto?' Filippone 'quando sei arrivato mi hai aggredito verbalmente e mi hai dato uno schiaffone'. Io sono sbalordito. Dice Piazzese 'ci ho fatto così' e gli dà un altro schiaffo. Uno schiaffo forte.*" Tale ultima circostanza, e cioè che PIAZZESE avrebbe colpito FILIPPONE in prossimità delle linee di tiro, comprova il mendacio dell'allora Presidente facente funzione, atteso è che proprio il FILIPPONE a smentirlo laddove, nel ricostruire il predetto episodio, afferma che lo schiaffo era stato solo mimato* […]».

Nel proprio reclamo, Salvatore Tambuzzo ha eccepito che le dichiarazioni rese alla Procura non sarebbero quelle riportate dal Tribunale bensì altre e precisamente:« *"ADR: ("cosa ha da dire in merito a questo schiaffone? Cosa ha da dire in merito al capo a dell'avviso di conclusione indagini nella parte in cui le contestano dichiarazioni mendaci nel corso della sua audizione del 9 ottobre 2025? Lei a quale parte della condotta ha assistito?") . Il giorno 25 giugno 2025 arrivai in Sezione alle ore 16.00-16.15 e incontrai il Piazzese il quale mi chiese immediatamente nella mia qualità di Vice Presidente di autorizzarlo a seguire due suoi colleghi sulla linea di tiro. Gli risposi che mi dovevo organizzare e che gli avrei fatto sapere. A quel punto il Piazzese dopo aver completato un semplice intervento di sbloccaggio di un'arma ad una sua collega usciva con me dalla linea di tiro e si avvicinava lungo il percorso dell'uscita al Sig. Filippone che in quel momento era seduto sulle panchine nella saletta antistante le linee di tiro e si rivolgeva a lui dicendogli testualmente in dialetto siciliano: "Simune a finisti di fare riprese sennò ce n'è pure pi tia" che in italiano significa "Simone la smetti di riprendermi sennò ce n'è pure per te?". Non so spiegarmi il significato di questa frase, immagino che il Piazzese potesse aver pensato di essere stato fatto oggetto di riprese da parte del Filippone. A quel punto Filippone si è alzato dicendogli che non aveva effettuato alcuna ripresa anche perché l'area era sottoposta a videosorveglianza; ed anzi dicendogli che lui, riferito a Piazzese, doveva stare attento poiché in precedenza lo aveva aggredito con uno schiaffo, circostanza di cui io non ero a conoscenza.*

Il Piazzese negava di avergli tirato uno schiaffo, sostenendo faccia a faccia con il Filippone di essersi limitato a dargli uno scappellotto e compiva nuovamente il gesto di percuotere il Filippone come in effetti avveniva. A quel punto sono intervenuto e ho portato fuori il Piazzese […]».

Tali dichiarazioni, tuttavia, come confermato dallo stesso reclamante, sono state rese non nel procedimento aperto a carico di Giovanni Piazzese su esposto dello stesso Salvatore Tambuzzo bensì nel successivo procedimento aperto a carico di quest'ultimo.

Tale nuova versione, tuttavia, oltre a confermare l'inattendibilità del reclamante, non elide la responsabilità di quest'ultimo.

Infatti, in tale ultima versione non si parla più di uno "schiaffo forte" che Giovanni Piazzese avrebbe dato a Simone Filippone bensì di un alterco seguito da percosse.

Anche tale versione, tuttavia, contrasta, oltre che con quanto dichiarato dallo stesso Giovanni Piazzese, anche con quanto riportato dagli altri testimoni auditi dalla Procura, Marcello Alfisi e Brigida Caravello, i quali hanno escluso che ci fosse stato un alterco tra i due o che questi ultimi siano venuti a contatto.

Anche su tali punti, pertanto, la motivazione del Tribunale appare esente da censure.

3.3

Nel proprio reclamo Antonio Gelfo ha contestato la compartecipazione di questi al "disegno" di escludere i tesserati Oggero Viale, Alessi e Piazzese dalla Sezione, in quanto essa si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni degli stessi tesserati e non su prove documentali.

Dall'esame del compendio probatorio, tuttavia, emerge che gli esposti contro i tre tesserati sono stati presentati previa approvazione del Consiglio Direttivo di cui Antonio Gelfo faceva parte.

Lo stesso reclamante risulta tra i firmatari della lettera del 18.9.2025 che sollecitava la convocazione dell'assemblea per deliberare l'esclusione dei tre soci, convocazione che veniva deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo di cui faceva parte il reclamante il successivo 26.9.2025.

Contrariamente a quanto fatto da Massimo Lupo, che, invece, si astenne e prese le distanze da tali iniziative, non risulta che Antonio Gelfo abbia espresso una qualche forma di dissenso o si sia astenuto.

Il motivo di reclamo, pertanto, non può essere accolto.

4.

Passando al capo B) della decisione impugnata, il reclamante Antonino Troia ha contestato la qualificazione di illecito disciplinare del messaggio del 13.10.2025 in quanto esso era contenuto in una chat di gruppo chiusa, composta da soggetti determinati e in numero limitato, tutti appartenenti alla Sezione, e non costituiva comunicazione verso "enti terzi non direttamente competenti" ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. f), R.G.S. U.I.T.S.

La norma sopra richiamata dispone che costituiscono infrazioni disciplinari le «*Dichiarazioni gravemente*

lesive – scritte o verbali – dell'immagine dell'UITS, del prestigio, della dignità e della onorabilità degli Organi dell'UITS (tali si intendono anche gli esposti e le questioni tra tesserati o tesserati e UITS inviati e divulgati ad enti terzi non direttamente competenti) […]».

Come si può agevolmente ricavare dalla lettura della norma di cui sopra, l'invio o la divulgazione ad enti terzi di esposti o altre questioni tra tesserati o tra questi ultimi e la UITS rappresenta soltanto una delle possibili ipotesi che integrano l'infrazione disciplinare, come confermato dalla previsione della congiunzione "anche", e di certo non la esauriscono.

La circostanza, riportata dal reclamante, che l'espressione "farabutti istituzionali" era diretta soltanto ai soggetti "aventi la medesima divisa", non muta i termini della questione, trattandosi di valutazioni personali riportate ad altri componenti della Sezione che esulano dai confini del diritto di critica, così come per le ulteriori espressioni contenute nel medesimo messaggio ("*pezzi malsani delle istituzioni romane della UITS*", "*meschini rappresentanti delle istituzioni* [...] *di Palermo o di Roma*" ,"*mentalità mafiosa*").

Il motivo di reclamo, pertanto, non appare meritevole di accoglimento.

5.

Quanto al capo C) della decisione impugnata, il reclamante Antonino Troia ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata la sua presenza alla riunione del Consiglio Direttivo del 4.7.2025 esclusivamente in via indiziaria, valorizzando una telefonata avvenuta con l'Avv. Gattuso che, a detta del reclamante, era stata effettuata per ragioni di amicizia personale e per accertarsi delle condizioni di salute di quest'ultimo.

Ha, inoltre, contestato l'attendibilità dello stesso Avv. Gattuso e dell'altro testimone Massimo Lupo, il primo in quanto era stato sottoscrittore di una richiesta di commissariamento unitamente ai tesserati Oggero Viale, Alessi e Piazzese; il secondo in quanto nel suo verbale di audizione avrebbe reso dichiarazioni millantatorie e mendaci.

Innanzitutto, con riguardo al primo punto, la Procura aveva contestato ad Antonino Troia la partecipazione indebita di questi alla riunione del 4.7.2025, nonostante il provvedimento sospensivo vigente, con il concorso dei Consiglieri che non avevano impedito (o anche solo rappresentato) tale interferenza o che comunque gli avevano comunicato i contenuti della seduta.

La circostanza rappresentata nel reclamo, ovvero che la telefonata con l'Avv. Gattuso era motivata da ragioni di amicizia personale e dall'assicurarsi delle condizioni di salute di quest'ultimo, risulta smentita dallo stesso teste, il quale ha riferito che il reclamante lo aveva contattato per ottenere un parere legale su questioni relative all'ordine del giorno della riunione.

Il Tribunale non ha dichiarato che Antonino Troia fosse fisicamente presente alla riunione ma ha ritenuto verosimile la sua partecipazione da remoto sulla scorta della circostanza che questi fosse a conoscenza del

contenuto della riunione considerato che, nel corso della stessa, contattava l'Avv. Gattuso per richiedere un parere legale sui temi trattati.

Peraltro, anche qualora non si volesse ritenere provata la partecipazione da remoto di Antonino Troia non v'è dubbio che egli abbia interferito nello svolgimento della stessa, essendo stato messo a conoscenza dei contenuti della riunione di cui poi discuteva con l'Avv. Gattuso.

Circa la dedotta inattendibilità di tale teste, in realtà proprio il legame di stretta amicizia rappresentato dal reclamante con questi, fa propendere per l'attendibilità e la veridicità delle sue affermazioni.

Con riguardo, invece, alla dedotta inattendibilità del teste Massimo Lupo, le sue dichiarazioni non sono state utilizzate dal Tribunale per fondare la propria decisione sul capo C) dell'incolpazione.

5.1

Quanto alla posizione di Salvatore Tambuzzo, questi nel proprio reclamo ha eccepito di non aver mai dichiarato che alla riunione del 4.7.2025 fossero presenti gli Avvocati Gattuso e Alongi ma soltanto che gli stessi erano stati contattati dallo stesso reclamante per chiedere un parere in merito all'oggetto di quella riunione mentre la loro presenza a verbale si deve soltanto a un errore materiale commesso dal Segretario verbalizzante che avrebbe utilizzato una bozza di precedenti verbali in cui erano presenti i due professionisti.

Sotto il primo profilo, la circostanza che Salvatore Tambuzzo non abbia mai dichiarato che alla riunione del 4.7.2025 fossero presenti i due menzionati professionisti è irrilevante alla stregua della circostanza che lo stesso reclamante, in qualità di Presidente, ha sottoscritto il verbale del Consiglio Direttivo in cui si dava atto della presenza dei suddetti avvocati.

La circostanza, poi, secondo la quale i due professionisti sarebbero stati contattati dal reclamante è smentita, almeno con riguardo all'Avv. Gattuso, dallo stesso teste che ha dichiarato di essersi interfacciato soltanto con Antonino Troia.

La tesi secondo la quale la presenza a verbale dei due professionisti sarebbe stato frutto di un errore materiale del Segretario verbalizzante appare poco credibile considerato che, come opportunamente evidenziato dal Tribunale, gli interventi dei due avvocati sono riportati con un dettaglio narrativo particolarmente analitico – descrivendo le rispettive prese di parola, i richiami statutari effettuati, le condivisioni espresse – circostanza che comprova come non si fosse trattato di una mera svista o di un'omissione, bensì di un'attività positiva di redazione di contenuti non corrispondenti alla realtà.

5.2

Quanto alla posizione di Antonio Gelfo, questi nel proprio reclamo ha eccepito di non aver redatto il verbale, di non averlo sottoscritto come estensore e di non avere alcun potere-dovere di controllo formale sul contenuto documentale dello stesso.

Tuttavia, come già opportunamente rilevato dal Tribunale, la responsabilità di Antonio Gelfo non deriva

dall'aver materialmente redatto il verbale, ma dall'aver partecipato a una riunione il cui verbale è stato successivamente formalizzato con contenuti non veritieri, ciò in quanto la qualità di consigliere impone un dovere di vigilanza sulla correttezza degli atti formali adottati dall'Organo di cui si fa parte.

Lo stesso reclamante, peraltro, ha confermato che alla riunione non avevano partecipato i due professionisti che, invece, risultano presenti. Tuttavia, pur essendo a conoscenza della non veridicità del verbale, non ha assunto alcuna iniziativa né ha informato la Procura della circostanza.

6.

Quanto al capo D), il reclamante Antonino Troia ha eccepito che i bilanci consuntivi relativi agli anni 2024 e 2025 sono stati regolarmente approvati dall'Assemblea dei soci nelle sedute del 26 aprile 2026 e dell'annualità precedente, con ciò privando le singole voci di spesa della connotazione di illiceità disciplinare, che le somme ricevute dal reclamante a titolo di rimborso spese e compensi per docenza erano riferibili ad attività istituzionali concrete e che le spese legali relative al patrocinio dell'Avv. Chiacchio erano, secondo la prospettazione difensiva, riferibili all'incarico ricevuto dai consiglieri Tambuzzo, Gelfo e Cuccia e non al procedimento personale del reclamante.

La decisione del Tribunale si è fondata sugli estratti bancari dei conti della Sezione oltre che sulle dichiarazioni testimoniali di Massimo Lupo e Francesco Ferranti.

Con riferimento a tali risultanze, non è stata fornita adeguata prova contraria,

La mera approvazione di bilanci da parte dell'Assemblea non esime il reclamante da contestazioni di ordine disciplinare.

La circostanza che le spese legali relative al patrocinio dell'Avv. Chiacchio siano riferibili non al reclamante bensì agli altri consiglieri Tambuzzo, Gelfo e Cuccia, come forse sembrerebbe risultare dalla contabile tardivamente depositata da Antonino Troia (quanto meno con riferimento ad Antonio Gelfo), confermerebbe al più il coinvolgimento anche degli altri consiglieri nella destinazione dei fondi.

Quanto a Salvatore Tambuzzo, il Tribunale ha rilevato che «*costui, in qualità di Presidente facente funzioni, aveva il dovere di vigilare sulla corretta gestione dei fondi e di astenersi dall'autorizzare spese palesemente illegittime. Invece, non soltanto ometteva ogni controllo, ma attivamente concorreva nell'illecito disciplinare, ordinando direttamente al segretario FERRANTI di eseguire i predetti pagamenti a beneficio del TROIA, che di certo non erano in alcun modo dovuti quali, a mero titolo esemplificativo, quelli afferenti le competenze legali o il pagamento dei contributi di accesso alla Giustizia Sportiva* […]».

Sul punto, nel proprio reclamo Salvatore Tambuzzo si è limitato ad affermare che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso reclamante nel corso dell'audizione del 20 aprile 2026, emergerebbe che le somme in contestazione sarebbero state versate dalla Sezione TSN di Palermo ad Antonino Troia *"in ragione di sue difficoltà economiche"*, e che lo stesso avesse provveduto, successivamente, alla loro restituzione, di

tal che non si sarebbe trattato di una erogazione a titolo definitivo, bensì di anticipazioni temporanee per difficoltà economiche, poi restituite.

Tali dichiarazioni, tuttavia, oltre a confermare l'erogazione di fondi propri della Sezione per spese personali di Antonino Troia, appaiono incompatibili con le dichiarazioni rese dallo stesso Antonino Troia che non ha parlato di anticipazioni richieste alla Sezione bensì di rimborso di prestiti che lo stesso avrebbe elargito alla Sezione.

Ad ogni modo, sia dei presunti prestiti asseritamente effettuati da Antonino Troia, sia delle presunte restituzioni da questi effettuate, non è stata fornita la prova.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione del Tribunale risulta condivisibile.

7.

Infine, quanto al capo E) della decisione impugnata, il reclamante Antonino Troia ha eccepito che il Tribunale avrebbe adottato un'interpretazione particolarmente estensiva della sospensione, equiparandola a una "reale estraneità alla vita associativa" e ritenendo illecita qualunque interlocuzione con i tesserati su questioni sezionali.

Tuttavia, nel caso di specie, le condotte contestate non possono ritenersi limitate a mere interlocuzioni con altri tesserati sulle questioni sezionali.

Dall'esame delle condotte addebitate ad Antonino Troia, emerge un quando complessivo in cui lo stesso, pur essendo stato sospeso, continuava a rappresentare il principale referente della Sezione e a orientarne la gestione e le decisioni.

Con riguardo agli altri reclamanti Salvatore Tambuzzo e Antonio Gelfo, il Tribunale ha rilevato che «*risulta accertata la loro partecipazione ad un contesto in cui la sospensione del TROIA non era mai stata eseguita in modo effettivo, ma neutralizzata attraverso una tollerata prosecuzione della sua influenza sulle attività associative con la conseguenza che la loro responsabilità disciplinare, deriva da una condotta sia omissiva che commissiva di accettazione e cooperazione nella gestione da parte del Presidente sospeso. Infatti costoro non hanno impedito che il TROIA continuasse ad esercitare il suo potere decisionale all'interno della Sezione, anche tollerando o favorendo il trasferimento di informazioni e di documentazione e consentendo che costui incidesse in maniera significativa sulle vicende sezionali* […]».

I reclamanti hanno eccepito che la decisione del Tribunale sarebbe fondata su prove meramente indiziarie e che i contatti tra gli stessi ed Antonino Troia erano motivati esclusivamente dal rapporto di amicizia tra gli stessi intercorrente.

Anche tale eccezione non può essere condivisa, considerato che le condotte addebitate ai reclamanti e riportate nei capi precedenti (per es. tra le altre l'aver consentito a Troia di contattare gli avvocati della Sezione, l'aver ordinato l'esecuzione di bonifici relativi a spese personali di quest'ultimo, l'aver omesso

qualsiasi tipo di iniziativa nei confronti di un verbale riportante interventi mai eseguiti, l'aver autorizzato la presentazione di esposti infondati, l'aver sottoscritto la lettera di sollecito della convocazione dell'assemblea di esclusione dei soci dissenzienti), , nel loro insieme, hanno reso nella sostanza inefficace la sospensione di Antonino Troia, consentendo a quest'ultimo di continuare a gestire di fatto la Sezione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale rigetta i reclami del Gen. Antonino Troia e dei Sigg.ri Salvatore Tambuzzo, Simone Filippone e Antonio Gelfo avverso la decisione del Tribunale federale pubblicata il 24.7.2026.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai reclamanti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS.

Roma, 27.10.2026

PAOLA DI VINCENZO
2026.10.27 18:05:15
CN=PAOLA DI VINCENZO
C=IT
2.5.4.4=DI VINCENZO
2.5.4.42=PAOLA
RSA/2048 bits

Il Presidente

Avv. Paola Di Vincenzo

Firmato digitalmente da
MICHELE GIRARDI
CN = MICHELE GIRARDI
SerialNumber = TINIT-GRRMHL80D09H501R
C = IT

Il Componente

Avv. Michele Girardi

Il Componente Relatore

Avv. Pasquale Visone

PASQUALE VISONE
27/10/2026 11:44:27 UTC+0100

Signed with NamirialSign